



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via XXV Aprile - 24046 Osio Sotto
Tel. 035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32
e-mail: bgic861008@istruzione.it - bgic861008@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 95119430163



Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie Agli alunni
Al Sito WEB

Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

La normativa vigente (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) stabilisce l'assoluto divieto di introdurre e consumare alimenti ad uso collettivo nella scuola.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo *"insieme"*, l'introduzione a scuola di alimenti, comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili anche a causa del forte aumento di casi di allergia o intolleranza a sostanze presenti negli alimenti.

Per il personale scolastico il rischio di tale condotta, implica l'attuazione di sanzioni secondo le recenti normative vigenti.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, si dispone quanto segue:

-**NON** è consentito introdurre e consumare a scuola alcun alimento proveniente dall'esterno, i cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio e distribuiti dal personale formato allo scopo.

Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e composizione dall'ASL di competenza territoriale.

– **NON** è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino il consumo di alimenti da parte dei bambini.

Deroghe possibili:

-**RICORRENZE A CADENZA ANNUALE** che prevedono momenti di convivialità legati solo all'organizzazione di feste scolastiche (Festa d'Autunno, Festa di Natale, Festa di fine anno).

La deroga è concessa per la presenza delle famiglie dei bambini all'interno della scuola i quali si assumono la responsabilità della somministrazione degli alimenti ai bambini/o.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA, è concessa la consumazione della merenda fornita dal genitore ma solo ad uso e consumo esclusivo per il proprio figlio.

L'insegnante, consentendo lo scambio di alimenti e bevande tra gli alunni, si rende

automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno.

La presente disposizione ha carattere permanente.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti, si ringrazia anticipatamente per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli

BGIC861008 - A39CD89 - CIRCOLARE INTERNA - 0000058 - 03/12/2024 - Circ.Int. - U